

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MASSIMO LELJ



TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e succ. modd. ed intt. una Associazione di Promozione Sociale non commerciale che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MASSIMO LELJ" o, in breve, "APS MASSIMO LELJ".

L'associazione ha la sede legale a Tione degli Abruzzi, in via della Madonna n.1, e la sua durata è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 27.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, dovrà essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'associazione è iscritta e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART. 2

L'Associazione di Promozione Sociale Massimo Lelj è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale, civiche, solidaristiche, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività d'interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs e succ. modd. ed intt. prevalentemente a favore degli associati e di terzi:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e succ. modd., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs 22.01.2004, n. 42, e succ. modd.;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.LGS. 3 luglio 2017 n. 117;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015 n. 141 e succ. modd.;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione di Promozione Sociale Massimo Leij per la realizzazione dello scopo previsto e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, si propone di effettuare una serie di iniziative mirate a:

- educare al rispetto delle genti e della cultura locale;
- valorizzare, salvaguardare e promuovere il tessuto sociale locale;
- sostenere una forte opera d'informazione sul territorio e le sue emergenze umane, architettoniche, archeologiche, storiche, impiegando tutti i canali disponibili (media: internet, radio e televisioni locali e nazionali; dibattiti, conferenze, incontri, fiere, feste);
- organizzare manifestazioni, festival, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, laboratori di ricerca, concerti e iniziative culturali e sociali di ogni tipo;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, per la gestione di corsi e seminari e per la realizzazione di manifestazioni a carattere artistico e culturale;
- cooperare con EE.LL., Università, Scuole e altre associazioni;
- istituire e organizzare concorsi, attivare corsi, borse di studio e premi nel campo dell'arte in generale, dell'editoria, la comunicazione e l'informazione;
- creare e promuovere iniziative di solidarietà;
- partecipare a bandi di finanziamento europei, nazionali e locali, pubblici e privati.

Nel perseguimento di tali scopi l'associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle citate e/o ad esse strumentali, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di terzo settore, nonché compiere tutti gli atti giuridici e amministrativi utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi medesimi; in particolare potrà acquisire testi, materiali e attrezzature necessarie o utili ai fini illustrati nel presente articolo. Potrà infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, l'Associazione di Promozione Sociale Massimo Leij", si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

L'associazione potrà rimborsare agli associati le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

Per particolari esigenze, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO III

Associati

ART. 3

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutti quelli che condividono gli scopi di cui all'Art. 2 e che si impegnino a realizzarli. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.



ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, all'Organo di Amministrazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. L'Organo di Amministrazione, o disgiuntamente ogni suo membro, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione. L'Organo di Amministrazione deciderà, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno della associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale entro sessanta giorni potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

In caso di rigetto della domanda dopo l'iscrizione nel libro soci, verrà rimborsata la quota versata previa cancellazione dal libro soci.

ART. 5

La qualifica di socio dà diritto a:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento, esaminare i libri sociali;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio/rendiconto economico-finanziario, consultare i libri verbali;
- esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione, purché iscritti da almeno quindici giorni nel libro degli associati;

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- al pagamento delle quote e contributi associativi.

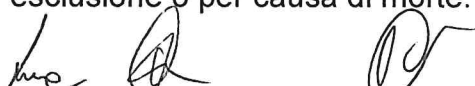
ART. 6

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera assembleare e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio.

Recesso - Esclusione

ART. 7

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, decadenza causa mancato versamento della quota associativa nei tempi previsti stabiliti dall'assemblea, esclusione o per causa di morte.



ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione con la richiesta di cancellazione dal libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso per un periodo di 1 anno del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento dell'Organo di Amministrazione, deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata.

In questo lasso di tempo il socio interessato dalla procedura di esclusione si intende sospeso e pertanto gli deve essere trasmesso il provvedimento di sospensione motivato con la proposta di esclusione unitamente alla convocazione della assemblea.

Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 10

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali ad esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale ai sensi del D.Lgs 117/2017.



Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale agli associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso, l'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Esercizio Sociale

ART. 11

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo di Amministrazione deve predisporre il bilancio di esercizio/rendiconto economico e finanziario, redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs 117/2017, fatto obbligo di redazione del bilancio preventivo annuale, da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal quale devono risultare anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate sono superiori a 100.000 euro annuali, c'è l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
- e) il Collegio dei Proviviri, se nominato.

Tutte le cariche sono elettive e prevalentemente gratuite.

Assemblee

ART. 13

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E' l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.



ART. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali, determinandone previamente il numero dei componenti;
- b) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario;
- d) la delibera sulla responsabilità dei membri degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) la definizione del programma generale annuale di attività;
- f) la determinazione dell'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- g) la discussione e l'approvazione di eventuali Regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione per il funzionamento dell'associazione;
- h) il riesame della domanda di ammissione a socio, rigettata dall'Organo di Amministrazione, e la relativa determinazione;
- i) deliberazione in merito all'esclusione dei soci;
- l) la discussione e la decisione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 15

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; sulla trasformazione, fusione o la scissione dell'Associazione; sullo scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori; devoluzione del patrimonio.

ART. 16

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene effettuata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione e pubblicizzata mediante avviso, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene pubblicizzata altresì mediante lettera non raccomandata o mail o sms o messaggio whatsapp da inviare a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio dell'assemblea, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno previsto; nella comunicazione è indicato il giorno, l'ora e sede di convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario.

L'assemblea ordinaria si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.



In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto; in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti e/o rappresentati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può essere portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Per le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto necessiterà l'assemblea straordinaria e richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio necessiterà, altresì, l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Organo di Amministrazione

ART. 18

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax o e-mail da spedirsi non meno di 8 (otto) giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario o il bilancio unitamente ad una relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;



- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- h) affidare, con apposita delega, deleghe speciali a suoi membri;
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, l'Organo di Amministrazione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 20

Il Presidente, che viene eletto dall'Organo di Amministrazione, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente

Il Segretario

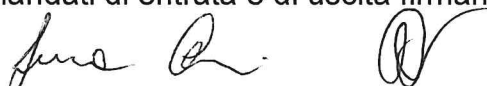
ART. 21

Al Consigliere con funzioni di Segretario, nominato dall'Organo di Amministrazione, sono devolute tutte le funzioni amministrative dell'Associazione, è il depositario di tutti gli atti dell'Associazione, tiene la corrispondenza, compila i verbali di tutte le adunanze su apposito registro, contrassegna gli atti emanati, compila il libro dei soci, cura la conservazione del patrimonio mobile e dell'archivio, fornisce con il controllo del Presidente dell'Organo di Amministrazione quanto necessita per il servizio dell'Associazione.

Il Tesoriere

ART. 22

Il Tesoriere tiene la cassa dell'Associazione con l'obbligo di depositare le somme eccedenti la liquidità corrente in un conto corrente intestato all'Associazione da aprirsi presso un locale Istituto di Credito. Ha, inoltre, il compito di compilare gli inventari del materiale e dei valori sociali, di emettere i mandati di entrata e di uscita firmandoli unitamente al Presidente.



Il Tesoriere è l'unico responsabile di tutti i fondi sociali.

Il Tesoriere cura la tenuta dei libri e dei registri contabili, redige unitamente al Segretario la formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

Il Tesoriere incassa e paga in base ai mandati emessi e controfirmati dal Presidente.

Il Consigliere con funzioni di Segretario e quello con funzioni di Tesoriere dispongono per l'esazione delle quote sociali.

Organo di Controllo

ART. 23

L'Organo di Controllo è facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo finanziario. L'Assemblea può eleggere l'Organo come monocratico o come collegiale (in tal caso composto da tre membri effettivi e due supplenti) ed i relativi incarichi conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo Settore, non necessariamente iscritte nell'Albo dei revisori, resta in carica tre anni per lo stesso tempo dell'Organo di Amministrazione. Nomina al proprio interno il Presidente.

L'Organo di Controllo:

- partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Organo di Amministrazione per vigilare anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della legge e dello statuto;
- verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali;
- verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto economico-finanziario corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e l'affidabilità dell'ente con particolare attenzione all'adeguatezza e alla difesa del patrimonio;
- verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
- individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica all'Organo di Amministrazione possibili azioni di miglioramento;
- vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica della commerciabilità delle attività non istituzionali;
- collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.

Collegio dei Probiviri

ART. 24

Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno della associazione. I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica tre esercizi, e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro dell'Organo di Amministrazione e/o Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;

- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dall'Organo di Amministrazione nei casi previsti dall'art. 8.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 25

Obbligo di tenere i seguenti libri sociali e di diritto in capo a soci/associati/aderenti di esaminarli:

- a) Il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;
- d) libro contabilità dare/avere
- e) nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti concernenti l'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

I libri di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente comma sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti, mediante richiesta scritta all'Organo competente, dovrà farsi carico delle relative spese.

Personale retribuito

ART. 26

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento dell'organizzazione.

Assicurazione dei volontari

ART. 27

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 28

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto, per i seguenti motivi:

- impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;
- impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;



- ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni principali che animano l'Associazione di Promozione Sociale Massimo Leij" e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, previo parere positivo del competente ufficio afferente il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), devolvendo il suo patrimonio a favore di altre associazioni perseguenti il medesimo scopo o, **in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale**, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

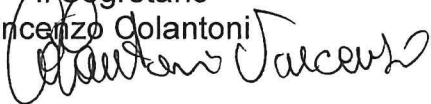
Norma finale

ART.29

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

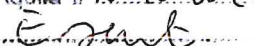
Approvato dall'Assemblea dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale Massimo Leij, avente sede in Tione degli Abruzzi (AQ), Via della Madonna 1, nella seduta dell'8 ottobre 2022.

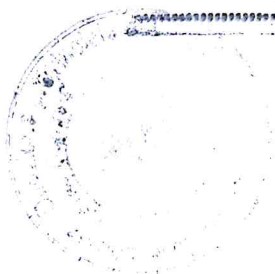
Il Segretario
Vincenzo Colantoni



Il Presidente
Luca Crisi



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 10-10-2022 n. 939 Serie 3
Esatti € 




Scheda di Registrazione